

**REGOLAMENTO PER L’ACCOGLIENZA** **DEGLI ALUNNI STRANIERI**

Il presente regolamento, elaborato dalla Commissione Accoglienza d’Istituto, applica le linee guida per l’accoglienza degli alunni stranieri che contengono criteri, principi e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni stranieri e definiscono i compiti dei diversi operatori scolastici.

**FINALITA’**

1.Definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni stranieri.

2.Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto.

3.Favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione.

4.Costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture.

5.Favorire un rapporto collaborativo con la famiglia.

6.Promuovere la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato.

**ARTICOLAZIONE**

1.Amministrativo – informativa: iscrizione e inserimento a scuola degli alunni stranieri;

2.Comunicativo- relazionale: compiti e ruoli degli operatori scolastici e fasi dell'accoglienza a scuola;

3.Educativo- didattico: fasi relative all'assegnazione della classe/sezione, insegnamento dell'italiano come L2;

4.Sociale: rapporti di collaborazione con il territorio.

PRIMA FASE

AMMINISTRATIVO – INFORMATIVA

La segreteria della scuola comunica alla famiglia cosa fare al momento dell'iscrizione dell’alunno:

* Modulo di iscrizione della scuola e opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica;

-Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (riprese di immagini e video nell’ambito didattico ed educativo);

* Copertura assicurativa;
* Documenti sanitari (documento attestante le vaccinazioni obbligatorie);
* Documentazione relativa alla scolarità pregressa (Originale del titolo di studio, tradotto e convalidato dal Consolato italiano presso il Paese d’origine).

*N.B. La mancanza o invalidità del titolo di studio (qualora sia esibito un documento non tradotto e convalidato dal Consolato italiano) non può in nessun caso pregiudicare l’iscrizione alla scuola dell’obbligo, può però far venir meno l’automatismo d’iscrizione ad una determinata classe(successiva a quella, riconosciuta come equipollente, completata nel paese d’origine).*

Inoltre la segreteria fornisce

- note informative sulla scuola e indicazioni operative sugli altri servizi ;

- avvisa tempestivamente i componenti della Commissione accoglienza al fine di favorire le successive fasi dell’accoglienza;

- Individuare e convocare il mediatore culturale

SECONDA FASE

COMUNICATIVO - RELAZIONALE

La Commissione Accoglienza :

1. Esamina la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione;
2. Se necessario effettua il primo colloquio con la famiglia e l’alunno e fornisce informazioni sull’organizzazione della scuola;
3. Riferisce al Dirigente Scolastico i dati necessari per disporre l’inserimento dell’alunno nella classe/sezione tenendo conto della normativa vigente sull’inserimento degli alunni stranieri nelle classi e:
* dell’età anagrafica;
* di un diverso ordinamento degli studi del paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
* del periodo dell’anno scolastico nel quale viene effettuata l’iscrizione; - delle aspettative familiari emerse nel colloquio.

La scelta della classe/sezione tiene conto del criterio numerico, ma soprattutto valuta la situazione più vantaggiosa per l’alunno:

* presenza di altri alunni provenienti dallo stesso paese;
* criteri di rilevazione della complessità delle classi/sezioni (disagio, presenza di alunni diversamente abili, ecc..);
* ripartizione degli alunni nelle classi evitando la costituzione di classi/sezioni con prevalenza di alunni stranieri.

1. Convoca un primo incontro con la famiglia dell’alunno e il consiglio di classe che accoglierà il nuovo iscritto e individuerà percorsi di agevolazione dell’apprendimento.

TERZA FASE

EDUCATIVO – DIDATTICA

Il consiglio di classe della classe/sezione in cui è stato inserito l’alunno provvede a:

1. Organizzare l’accoglienza all’interno della classe/sezione.
2. Rilevare le conoscenze già acquisite e i bisogni di apprendimento dell’alunno.
3. Sostenere l’alunno neo – arrivato nella fase di adattamento al nuovo contesto.
4. Prestare attenzione ai momenti iniziali di socializzazione e ai rapporti con i compagni.
5. Prevenire situazioni di isolamento.
6. Elaborare percorsi didattici individualizzati e programmare gli obiettivi possibili.
7. Valutare il percorso dell’alunno, in relazione alla situazione di partenza, considerando la

motivazione, l’impegno e le potenzialità di apprendimento dimostrate.

E’ opportuno ricordare alcuni princìpi:

* La lingua è il denominatore comune che unisce tutte le discipline/campi di esperienza che possono, in maniera trasversale, contribuire allo sviluppo delle potenzialità linguistiche, comunicative ed espressive dell’alunno.
	+ La competenza conversazionale (lingua per comunicare) viene spesso acquisita a un livello funzionale entro due anni dal momento della prima esposizione all’italiano L2, mentre sono di solito necessari almeno cinque anni per raggiungere i parlanti nativi per quanto riguarda gli aspetti scolastici dell’italiano L2 (lingua per studiare).

QUARTA FASE

SOCIALE

Il Regolamento per l’accoglienza degli alunni stranieri costituisce la base sulla quale verrà costruita una rete di raccordo ed integrazione dell’azione educativo-didattica della scuola e delle risorse offerte da altre istituzioni scolastiche del territorio e dall’extrascuola

(Comune, Provincia, Regione, Associazionismo, ecc.).

Le proposte territoriali sono presentate ai docenti della scuola e alle famiglie degli alunni stranieri al fine di creare una rete di sostegno in favore dell’accoglienza e dell’inclusione nel tessuto sociale e quale spunto per un autonomo ampliamento dell’offerta formativa scolastica.

**Osservazioni sulla valutazione degli alunni non italofoni**

Dalle “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri” emanate dal MIUR Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per lo studente-Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri (Circolare ministeriale n° 24 del marzo 2006).

*La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La pur significativa normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi.*

*Dall'emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato.*

*Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento. L’art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino “nel rispetto della normativa nazionale”.*

*Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell’art. 45, comma 4, del DPR n 394 del 31 agosto 1999 che così recita “il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento …”. Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l’attenzione ai percorsi personali degli alunni. Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle “Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati” e con le finalità del “Profilo educativo dello studente” che costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla L 53/03, art. 3, relativi in particolare alla valutazione.*

*Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell’anno scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare - diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” si prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non pu mancare una previsione di sviluppo dell’alunno. Emerge chiaramente come nell’attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni.*

Il consiglio di classe, nell’ambito della valutazione, dovrà quindi prendere in considerazione:

1.la situazione di partenza;

2.i risultati conseguiti nell’apprendimento della lingua per comunicare e/o nell’apprendimento della lingua per lo studio;

3.i risultati ottenuti nei percorsi individualizzati programmati;

4.la motivazione, l’impegno e la partecipazione;

5.la progressione e le potenzialità di apprendimento.

L’alunno non italofono, o non ancora sufficientemente italofono, non è generalmente un alunno incompetente su tutto, ma a volte si trova in una situazione nella quale non ha le parole per dire, per comunicare le sue competenze.

Sul documento di valutazione, laddove non si abbiano indicazioni chiare sul raggiungimento degli obiettivi, a seconda della data di arrivo dell’alunno e delle informazioni raccolte sulle sue abilità e conoscenze scolastiche, negli spazi riservati alle discipline o agli ambiti disciplinari, possono essere espressi enunciati di questo tipo o simili:

1. *“La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.*
2. *“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.*

Per la valutazione finale, è possibile, almeno per il primo anno dell'inserimento scolastico degli alunni non italofoni, avere una visione più elastica del documento di valutazione facendo riferimento agli obiettivi programmati per il singolo piano d’intervento individualizzato e tenendo conto dei dati di partenza di ciascun alunno.

L’alunno non italofono verrà quindi valutato sulla base del percorso di apprendimento compiuto sapendo bene che, durante i primi anni del suo inserimento scolastico, non potrà raggiungere le stesse prestazioni richieste ai compagni italiani.

Elaborato dalla Commissione Accoglienza d’Istituto

**Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 12/09/2022**